

## Determinazione Dirigenziale

N. 2557 del 30/12/2020

Classifica: 003.09

Anno 2020

(7260473)

<i>Oggetto</i>	<b>FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2021</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>856</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>D.ssa Laura Monticini</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE</b>

GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

### Il Dirigente / Titolare P.O.

#### Visti:

- il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 01/04/1999);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/01/2004);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);
- il CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali” triennio 2016/2018 sottoscritto

in data 21/05/2018;

**Richiamati**, in merito alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa:

- l'art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n.147:

*o A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;*

- il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016, in vigore dal 1°/1/2016) che così recita:

*o Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*

- l'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione" è intervenuto sull'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 2, prevede: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'[articolo 1, comma 236](#), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- l'art 17 comma 1 ultimo capoverso DL 30 dicembre 2019, n. 162 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" pubblicato in GU il 31/12/2019, il cd decreto milleproroghe che così recita:

*o Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*

- che per l'applicazione di quanto sopra occorre attendere il richiamato DPCM che ne detterà i criteri attuativi;

**Richiamati inoltre**, in merito alla costituzione ed utilizzazione del fondo del comparto, gli artt. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;

**Dato atto** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1684 del 20 settembre 2019 l'importo del Fondo del comparto 2019 è stato rideterminato in 1.603.741,00 euro, di cui 1.502.790,00 euro per importo unico consolidato anno 2017, 60.070,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) e 40.881,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. b), del CCNL 21/05/2018

- con Determinazione Dirigenziale n. 2489 del 24/12/2019 l'importo del Fondo del comparto 2019

è stato rideterminato in 1.720.714,26 euro, di cui 1.502.790,00 euro per importo unico consolidato anno 2017, 60.070,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. a), 40.881,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. b), del CCNL 21/05/2018, euro 25.078,26 a titolo di risparmio lavoro straordinario anno 2018 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. e), CCNL 18/05/2018, 11.725,00 euro per le finalità di cui all'art 52, comma 5, del CCNL 21/5/2018 (personale con contratto di somministrazione) ed euro 80.170,00 ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.Lgs. 75/2017;

- che anche per l'anno 2019 la CM è stata ammessa alla sperimentazione come da DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale SG 314 del 19/12/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 9 gennaio 2020 l'importo del Fondo del comparto 2020 è stato confermato nell'importo complessivo di 1.603.741,00 euro, di cui 1.502.790,00 euro per importo unico consolidato anno 2017, 60.070,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) e 40.881,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. b), del CCNL 21/05/2018;

**Accertata** la necessità di procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2021 – parte stabile;

#### **Dato atto:**

- che l'importo del fondo 2016, risorse stabili, detratto l'importo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è pari ad € 1.502.790,00 e che pertanto tale importo costituisce il riferimento anche per l'annualità 2021, in vigore dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 ed in attesa dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 17 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (cd. decreto mille proroghe);

- che a tale importo si aggiunge quello stabilito ai sensi dell'art. 67, comma 2 lettera a), del CCNL 21/05/2018, determinato in euro 60.070,00 e quello stabilito ai sensi dell'art. 67, comma 2 lettera b), del CCNL 21/05/2018, calcolato per l'anno 2019 in € 40.880,00;

- che tali importi sono da intendersi esclusi dal tetto di spesa come dichiarato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con Deliberazione n. 19 del 18/10/2018 che ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*. La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- che invece l'importo riferito a RIA ed assegni ad personam del personale cessato nel corso dell'anno 2020 calcolato in € 7.909,59 viene attribuito al fondo ai sensi dell'art. 67, comma 2 lettera c), del CCNL 21/05/2018 e successivamente detratto ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017, n. 75;

- che pertanto l'importo del fondo per l'anno 2021, risorse stabili, viene determinato in complessivi **euro 1.603.741,00**

- che, a consuntivo, potranno essere assegnati al fondo i risparmi accertati sul fondo del lavoro straordinario anno 2020 che saranno resi disponibili nel 2022 a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo e destinati al finanziamento della performance;

- che, sempre a consuntivo, saranno assegnati al fondo gli importi occorrenti per le finalità di cui all'art 52, comma 5, del CCNL 21/5/2018, importi che saranno resi disponibili nel 2022 a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo e destinati al finanziamento della performance;

**Ritenuto** che l'adozione del presente atto non rivesta carattere discrezionale in quanto trattasi di mera applicazione di disposizioni di legge o contrattuali;

#### **Richiamati**

- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71 del 30/09/2020 e successivi aggiornamenti;

- il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 117 del 23/12/2020 ;

#### **Visti:**

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità approvato con DCM nr 4 del 15/01/2020;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico di Dirigente della Direzione "Risorse Umane ed Organizzazione", con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ravvisata la propria competenza in merito;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 art 183 del D.Lgs.267/2000 secondo cui *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"*

#### **DETERMINA**

1. Di approvare la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente anno 2021 – parte stabile - secondo lo schema allegato **sub A** alla presente determinazione, per un importo complessivo di **euro 1.603.741,00** oltre oneri ed irap, precisando che gli importi risultano arrotondati all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale;
2. Di confermare che tale costituzione è stata effettuata in vigenza della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione" con successive modifiche ed integrazioni;
3. Di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2021-2022, che saranno impegnati con successivo atto ai sensi dell'art. 183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014;
4. Di precisare che la presente costituzione del fondo 2021 potrà essere soggetta a revisione qualora intervengano modifiche normative o autorevoli interpretazioni che incidano sui criteri di calcolo utilizzati, in particolare in applicazione dell'art. 17, comma 1, DL 162/2019;
5. Di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari, alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001.

Firenze 30/12/2020

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE  
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO  
PERSONALE**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"